Mario Fabiani Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale Liguria

Chi siamo

- Il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero delle comunicazioni) è l'organo governativo che si occupa di tutto ciò che riguarda le comunicazioni elettroniche.
- E' il soggetto che, insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è preposto alla produzione di norme e regolamenti di settore e alla vigilanza sulla loro applicazione.

Reti wireless - il quadro normativo:

- Il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e successive modifiche.
- Il D.M. 28/5/2003 (Wi-fi) e successive modifiche.

- Il Codice suddivide le reti e i servizi di comunicazione elettronica in due grandi categorie:
 - USO privato (accesso e utilizzo limitato al proprietario)
 - uso pubblico (accesso e utilizzo aperto al pubblico)
- In particolare, mentre l'uso privato è completamente liberalizzato, l'uso pubblico è sottoposto a una serie di requisiti e obblighi.
 - Art. 6: Stato, Regioni ed enti locali non possono fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate.
 - Art. 25: chi fornisce reti o servizi di comunicazione ad uso pubblico deve ottenere l'autorizzazione ministeriale.

- Ogni iniziativa promossa da una pubblica amministrazione nel campo delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico deve perciò fare riferimento ad uno o più operatori privati autorizzati ai sensi dell'art. 25 del Codice (ISP – Internet Service Provider).
- Se la rete o il servizio fa uso di tecnologie wireless per dare l'accesso al pubblico, l'operatore dovrà inoltre essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.M. 28/5/2003 (WISP Wireless Internet Service Provider).
- Gli operatori autorizzati devono essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Altri aspetti normativi:

Certificazione delle apparecchiature

Ogni apparecchiatura terminale di telecomunicazioni deve essere conforme **Direttiva 1999/5/CE**, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269: in sostanza deve riportare la **marcatura CE** ed essere dotata della relativa dichiarazione di conformità a requisiti essenziali relativi a: protezione della salute e della sicurezza dell'utente, compatibilità elettromagnetica fra le apparecchiature, efficace uso dello spettro (per le apparecchiature radio), interoperabilità con le reti, ecc.

Altri aspetti normativi:

Installazione

deve essere eseguita dall'operatore autorizzato oppure da un'impresa certificata dal Ministero quando sia presente un collegamento alla rete pubblica. (D.Lgs. 198/2010 - D.M. 314/92 – in corso di revisione).

L'unica eccezione è prevista nel caso che l'impianto abbia capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale (art. 5 D.M. 314/92).

Le regole in sede locale

- L'art. 87 del Codice prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti wireless sia autorizzata dagli enti locali, previo accertamento della compatibilità con i limiti di inquinamento elettromagnetico.
 - La regolamentazione può quindi variare in relazione al territorio interessato e di solito è stabilita da apposita Legge regionale.
 - Gli adempimenti, a carico di chi installa, possono comportare l'invio di comunicazioni, dichiarazioni di inizio attività o altra documentazione tecnico-amministrativa ai Comuni e/o alla locale Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA).

Il Decreto Pisanu: un falso problema?

- La modifica e la successiva mancata proroga dell'art. 7 del Decreto ha prodotto principalmente due conseguenze:
 - non è più necessario richiedere la licenza al Questore per gli esercizi pubblici e circoli privati che forniscono servizi di accesso a una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico (internet);
 - non sussiste più l'obbligo di identificazione degli utenti.
- Rimane l'obbligo, per chi ha come attività principale quella di fornitore di servizi di telecomunicazioni, di richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice.
- Identificare gli utenti non è più un obbligo di legge, ma rimane un requisito imprescindibile per chiunque offra l'accesso pubblico a internet, date le responsabilità, anche penali, che rischiano altrimenti di ricadere su chi fornisce il servizio.

I compiti degli Ispettorati del Ministero dello sviluppo economico: vigilanza e controllo

- Verifiche tecnico-amministrative sugli operatori autorizzati
- Controllo sul mercato delle apparecchiature terminali
- Monitoraggio dello spettro radioelettrico
- Risoluzione di problemi interferenziali

Gli Ispettorati hanno poteri sanzionatori per le violazioni alle norme del Codice delle comunicazioni e del D.Lgs 269/2001.

- Art. 97 del Codice: interferenze ai servizi di comunicazione elettronica.
- Art. 98 del Codice: esercizio di reti o servizi in mancanza di autorizzazione o in difformità rispetto a quanto dichiarato.
- Art. 10 del D.Lgs 269/01: mancanza della marcatura CE e non conformità delle apparecchiature;